

N. 05922/2014 REG.PROV.COLL.

N. 11777/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11777 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Luisella Colusso e Giandomenico De Francesco, con domicilio
eletto presso il secondo in Roma, via Filippo Corridoni, 19

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Università degli -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona dei rispettivi
legali rapp.ti, p.t.;

nei confronti di

-OMISSIS-

per l'annullamento

della graduatoria di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato a livello nazionale in
medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2013/2014, laddove non hanno incluso la ricorrente tra gli
ammessi, nonché degli altri atti dell'Università -OMISSIS-— compresi il bando di concorso e i verbali di riunione
dell'Ateneo – e dell'Amministrazione centrale indicati in ricorso, nonché per l'ammissione e l'immatricolazione della
stessa al predetto corso di laurea presso l'Università intimata e per il risarcimento dei danni subiti e subendi;

e con motivi aggiunti:

dell'art. 20 della legge n. 128/2013, del d.m. 29.11.2013, n. 986, della graduatoria pubblicata il 18.12.2013 e dei relativi
verbali delle operazioni concorsuali, nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente all'attribuzione del voto di
maturità e all'ammissione in graduatoria, anche in soprannumero, alla medesima Facoltà nella stessa o in altra
Università indicata nella domanda originaria anche in forza del voto di maturità ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera b),
del d.m. n. 449/2013.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Col ricorso in esame -OMISSIS- si duole di non aver superato le prove preselettive per l'accesso alla Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università -OMISSIS--OMISSIS-, tenutesi il 9 settembre 2013, in quanto, pur avendo richiesto all'Ateneo mezzi compensativi e dispensativi in relazione alla DSA certificata come «*disturbo specifico di apprendimento dislessia Evolutiva (F81.0), profilo Cattivo lettore, discalculia (F81.2), disgrafia (F81.8)*», era stata ammessa a sostenere i test con la concessione soltanto di alcuni di essi (tempo ulteriore pari al 30% in più, tutor lettore, calcolatrice fornita dall'Università difettosa e dotata di tasti non efficienti) insufficienti a colmare il divario con gli altri concorrenti.

Censura pertanto gli atti meglio indicati in ricorso, deducendo:

- 1) violazione di legge e/o errata od omessa applicazione dell'art. 2 e dell'art. 5 della legge n. 170/2010, nonché dell'art. 3, comma 2, Cost., disparità di trattamento, violazione del giusto procedimento e dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa ed eccesso di potere da parte della p.a. resistente e del Ministero, nonché falsa ed errata applicazione dell'art. 1, comma 1, l. n. 264 del 1999 e del d.m. sulle modalità di ammissione ai corsi di laurea ed accesso programmato a livello nazionale dell'a.a. 2013/2014; sviamento e contraddizione e violazione dell'art. 97 Cost. e del principio del buon funzionamento delle amministrazioni resistenti;
- 2) violazione dell'art. 2 della legge n. 170 del 2010 e dell'art. 3, comma 2, Cost., disparità di trattamento, violazione e omessa od erronea applicazione dell'art. 5, numero 1), della legge n. 170 del 2010;
- 3) stessa rubrica, sotto altro profilo del n. 2) e, inoltre, violazione e omessa od erronea applicazione dell'art. 5, numeri 1) e 4), della legge n. 170 del 2010, disparità di trattamento;
- 4) stessa rubrica, sotto altro profilo, del n. 2) e, inoltre, violazione e omessa od erronea applicazione dell'art. 5, numero 4), della legge n. 170 del 2010;
- 5) stessa rubrica, sotto altro profilo, del n. 3).

La ricorrente ha chiesto quindi l'ammissione, anche in soprannumero, all'immatricolazione nella facoltà richiesta ed ha infine formulato domanda risarcitoria.

Con decreto cautelare n. 4810 del 6 dicembre 2013, confermato dall'ordinanza n. 62 del 9 gennaio 2014, la Sezione ha disposto l'ammissione, con riserva e in soprannumero, della ricorrente all'immatricolazione nel corso di laurea prescelto presso l'Università di Bologna.

Nel frattempo, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti sostanzialmente per l'accertamento del proprio diritto all'attribuzione del voto di maturità e all'ammissione in graduatoria, anche in soprannumero, alla medesima Facoltà nella stessa o in altra Università indicata nella domanda originaria anche in forza del voto di maturità ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera b), del d.m. n. 449/2013.

La ricorrente ha depositato memorie difensive corredate di documenti tra i quali la nota del dirigente dell'area didattica e servizi agli studenti dell'Università -OMISSIS-(prot. 60078 del 12.12.2013) che ne ha disposto, in esecuzione del decreto cautelare di questo Tribunale, l'ammissione con riserva e in soprannumero al I anno del corso di laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2013/2014.

All'esito dell'udienza del 22 maggio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

-OMISSIS- persona con disturbo specifico di apprendimento (DSA): dislessia Evolutiva (F81.0), profilo Cattivo lettore,

discalculia (F81.2), disgrafia (F81.8), dovendo affrontare i test per l'ammissione al I anno del corso di laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2013/2014 nell'Università degli -OMISSIS-, -OMISSIS-, ha inoltrato all'Università la relativa certificazione medica, rilasciata in data 4 marzo 2013 dall'ASL n. 10 "Veneto orientale", ed apposita richiesta di misure di compenso e di dispensa secondo la previsione del punto 3.2. del bando per l'ammissione ai relativi corsi per quell'anno accademico.

Tra le altre cose, tale disposizione prevedeva che i candidati con DSA, cioè quelli «*con diagnosi di dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia, risultanti da apposita certificazione clinica, rilasciata da non più di tre anni dal Servizio Sanitario Nazionale (...)*» potessero «*fare esplicita richiesta, in relazione alle proprie difficoltà, di ausili necessari e/o di eventuali tempi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei candidati, nonché di ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell'espletamento della prova*». In tal caso, «*il tempo aggiuntivo concesso ai candidati con DSA sarà pari al 30% in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione*».

Nel caso di specie, dalla combinazione della certificazione della ASL e della richiesta della candidata, risultavano indicate le seguenti misure compensative e dispensative: calcolatrice, computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico, calcolatrice o computer con foglio di calcolo, vocabolario multimediale (in particolare quando si utilizza la lingua straniera), tempo aggiuntivo stimato intorno al 30% in più rispetto a quello ordinario, lettore a cui rivolgersi per chiarimenti in caso di difficoltà di decodifica delle domande, svolgimento della prova in ambiente silenzioso, formulario, tavola degli elementi, tavola pitagorica. La candidata, in particolare, rappresentava che l'assenza di taluno di questi ausili, utilizzati ordinariamente nel proprio percorso di studi, le avrebbe causato delle difficoltà.

Lamenta la ricorrente di esser stata invece ammessa a sostenere i test con la concessione soltanto di alcuni degli ausili richiesti (tempo ulteriore pari al 30% in più, tutor lettore, calcolatrice fornita dall'Università difettosa e dotata di tasti non efficienti), insufficienti a colmare il divario con gli altri concorrenti. Deduce inoltre di essere stata collocata in un ambiente tutt'altro che silenzioso e, cioè, in un angolo del padiglione che accoglieva circa 2000 candidati.

Ad avviso del collegio coglie nel segno la censura di violazione degli artt. 2 e 5, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico") e di disparità di trattamento.

Dispone, tra le altre cose, sul piano finalistico la prima delle norme evocate che «*la presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità: a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; (...) h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale*» (art. 2).

In tal modo, l'ordinamento pone l'obiettivo della eguaglianza sostanziale delle persone con DSA in via generale in materia di istruzione, sia nella fase di accesso che in quella di formazione, per arrivare, in ultimo, ad eguali opportunità in campo sociale e professionale.

In particolare, l'articolo 5 della suddetta legge stabilisce che «*gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari*» (comma 1) e che «*agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari*» (comma 4).

La legge declina, dunque, operativamente il percorso verso l'obiettivo dell'eguaglianza sostanziale e lo fa scolpendo un vero e proprio diritto, in capo alle persone con diagnosi di DSA, ad utilizzare anche negli studi universitari – e a maggior ragione nell'accesso ai percorsi universitari a numero chiuso – misure compensative e dispensative idonee ad abbattere il divario con gli altri candidati; e ciò sulla premessa che «*i disturbi specifici di apprendimento (...) denominati «DSA» (...) si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana*» (art. 1, comma 1, l. 170 del 2010).

In linea con tali disposizioni, l'articolo 11, comma 1, del decreto MIUR del 12 giugno 2013 (G.U. 1.7.2013, in tema di *modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale – anno accademico 2013/2014*) disponeva che «*le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti con disabilità*».

E' chiaro allora che le clausole del bando sopra richiamate vanno lette alla luce del quadro normativo appena tratteggiato, nel senso per cui, a fronte di una certificazione di una struttura del Servizio Sanitario Nazionale che attesta l'utilità di misure compensative o dispensative per un soggetto, il margine di discostamento da tali prescrizioni – peraltro doppiate da una puntuale e ragionevole richiesta dell'interessata – è sicuramente minimo e, tenuto conto che impinge sugli strumenti di effettività del diritto ad un eguale trattamento, va commisurato ad esigenze eccezionali e imprevedibili,

da giustificare puntualmente anche sotto il profilo della impossibilità definitiva di ovviarvi.

Facendo applicazione di questi principi al caso in esame, risalta l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione che, non accordando buona parte delle misure richieste dall'interessata e indicate dalla Asl, nei fatti non l'ha messa in grado di concorrere alle prove preselettive in questione in situazione di sostanziale parità con gli altri candidati.

Pertanto, ritiene il Tribunale che si debba accogliere il ricorso per i suddetti motivi e con assorbimento di ogni altra censura, confermando in conseguenza e in via definitiva l'ammissione in soprannumero della ricorrente al corso di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2013/2014 presso l'Università degli -OMISSIS- -OMISSIS-.

Va invece respinta, siccome sprovvista di qualsivoglia elemento di asseverazione, la domanda risarcitoria pure articolata dalla ricorrente.

La soccombenza reciproca consente di dichiarare irripetibili le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'ammissione in soprannumero della ricorrente al corso di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2013/2014 presso l'Università degli -OMISSIS- -OMISSIS-;
- respinge la domanda risarcitoria;
- spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Giuseppe Chine', Consigliere

Alfredo Storto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

